SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 aprile 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Garante per la protezione dei dati personali

Istituto nazionale di statistica

Ministero della difesa

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 aprile 2014, n. **63**.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese, celebra la figura di Alberto Burri nella ricorrenza del centenario della sua nascita.

Art. 2.

Istituzione del Comitato nazionale

1. Ai fini delle celebrazioni di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura, l'arte, l'opera e l'attualità di Alberto Burri.

Art. 3.

Sede e composizione del Comitato

1. Il Comitato ha sede presso il Comune di Città di Castello, in provincia di Perugia.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o da un suo delegato, dal presidente della Fondazione, da tre esponenti della cultura nazionale nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Regione Umbria e con gli enti locali interessati, nonché da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Città di Castello e Fondazione.

3. Al comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti fondatori, altri enti pubblici o soggetti privati che intendono promuovere la figura e l'opera di Alberto Burri, anche in relazione ai programmi di attività di volta in volta individuati.

Art. 4.

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) individuazione, valutazione e approvazione delle iniziative, in Italia e all'estero, per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri;

b) predisposizione del programma delle iniziative di cui alla lettera *a)*, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) valutazione e approvazione delle ulteriori iniziative, non rientranti nel programma di cui alla lettera *b)*, eventualmente proposte da amministrazioni dello Stato e da organismi pubblici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, nonché da altre amministrazioni, enti, istituti, fondazioni e organismi privati;

d) comunicazione e informazione sulle iniziative celebrative, a livello nazionale e internazionale, anche mediante specifiche pubblicazioni;

e) formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini, da parte delle amministrazioni dello Stato, alle iniziative celebrative.

2. Ai membri del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese.

3. Il Comitato trasmette alle Camere, al termine delle celebrazioni, una relazione sulle iniziative promosse.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 544):

Presentato dall'on. VERINI e altri il 26 marzo 2013.

Assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, l'11 giugno 2013, con pareri delle Commissioni I e V.

Esaminato dalla VII Commissione, in sede referente, il 17, 18 e 31 luglio 2013; 6 agosto 2013; 11 e 17 settembre 2013; 6, 7, 13, 21 e 27 novembre 2013.

Assegnato, nuovamente, alla VII Commissione, in sede legislativa, il 2 dicembre 2013.

Esaminato dalla VII Commissione ed approvato il 5 dicembre 2013.

Senato della Repubblica (atto n. 1194):

Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 13 gennaio 2014, con pareri delle Commissioni 1ª , 5ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª Commissione, in sede referente, il 29 gennaio 2014.

Assegnato, nuovamente, alla 7ª Commissione, in sede deliberante, l'11 marzo 2014.

Esaminato dalla 7ª Commissione, in sede deliberante, ed approvato il 27 marzo 2014.

14G00071

LEGGE 14 aprile 2014, n. **64**.

Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Basilica Palladiana, sita nella piazza dei Signori in Vicenza, è dichiarata monumento nazionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1363):

Presentato dall'on. GALAN in data 16 luglio 2013.

Assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 17 luglio 2013, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), e V (Bilancio).

Nuovamente assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 23 gennaio 2014, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio).

Esaminato dalla VII Commissione, in sede referente, il 24 e 31 luglio 2013, il 6 e 7 agosto 2013, il 17 settembre 2013, il 6, 19, 21 e 27 novembre 2013, il 20 dicembre 2013, l'8 e il 14 gennaio 2014.

Esaminato e approvato dalla VII Commissione, in sede legislativa, il 30 gennaio 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1276):

Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede deliberante il 12 febbraio 2014, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 12 e 19 marzo 2014.

Esaminato e approvato dalla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 27 marzo 2014.

14G00072

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2014.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'Agenzia industrie difesa, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Vista la direttiva n. 10/2012, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanata in data 24 settembre 2012, registrata dalla Corte dei conti il 30 novembre 2012, registro n. 9, foglio n. 380, avente ad oggetto «Spending review - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni - Art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi»;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, in tema di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, che prevede che «Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura: *a)* gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; *b)* le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi»;

Visto il comma 2, primo periodo, del predetto art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente»;

Visto il comma 5, del citato art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione»;

Visto il comma 6, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi»;

Visto il comma 10, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 dello stesso art. 2 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando le misure di cui allo stesso comma 10;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in particolare l'art. 2, commi 7 e 8;

Visto il comma 10-*bis*, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 dell'art. 2 e di cui all'art. 23-*quinquies*, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa;

Vista la proposta formulata dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro con nota n. 4353-6.2 del 10 ottobre 2012, trasmessa dal Segretario generale dell'ente con nota n. 4395-13.3 del 15 ottobre 2012, con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 5 dello stesso art. 2;

Vista la nota dei vice Presidenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in data 21 gennaio 2013, n. 251-19.1 con la quale si comunica che l'Assemblea del predetto Consiglio ha deliberato un ordine del giorno di soppressione, nell'ambito della dotazione organica, di un posto di dirigente di prima fascia;

Vista la nota del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro n. 4884-6.2 del 12 novembre 2013, con la quale conferma la volontà espressa dall'Assemblea dell'ente in merito alla soppressione di un posto di dirigente di prima fascia, compensativa della minore riduzione di posti dirigenziali di seconda fascia;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»;

Preso atto che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non ha ancora ottemperato alle riduzioni previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ivi indicate, debbono provvedere alla riduzione, in misura non inferiore al dieci per cento, degli uffici dirigenziali di livello non generale, con conseguente contrazione dei vigenti contingenti del personale dirigenziale ad essi preposto, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione anch'essa non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, operando anche con le modalità previste dall'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il sopra citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, il cui art. 41, comma 10 individua quale strumento di provvedimento da adottare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, in attuazione dell'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, occorre conseguire i seguenti obiettivi: *a)* riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia, *b)* riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa alle vigenti dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza;

Vista la determina del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro n. 121 del 21 dicembre 2010, con la quale sono state rideterminate le dotazioni organiche dell'ente in attuazione dell'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Ritenuto di provvedere, in questa sede, alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011;

Valutato che in applicazione delle disposizioni di cui al citato all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, la dotazione organica del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro risulta essere così composta: n. 2 dirigenti di prima fascia, n. 6 dirigenti di seconda fascia e n. 69 unità delle Aree A, B e C, comportanti, quest'ultime, un costo complessivo pari ad euro 2.724.652;

Vista la proposta formulata dall'Agenzia industrie difesa con nota n. AID/AGE/1409/02 del 5 aprile 2013, con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 5 dello stesso art. 2, dando attuazione, nel contempo, anche alle previsioni di riduzione della dotazione organica dell'ente previste dall'art. 74, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa e gli atti conseguenti;

Visto l'originario art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito ai sensi del combinato disposto della lettera *b)* del comma 1, dell'art. 2118 e dell'art. 2272 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con cui è stata istituita l'Agenzia industre difesa con lo scopo di gestire unitariamente le attività delle unità produttive ed industriali della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» ed, in particolare degli articoli da 131 a 143;

Considerato che con i decreti ministeriali del 24 aprile 2001 e 24 ottobre 2001 sono stati assegnati all'Agenzia industrie difesa le seguenti unità produttive industriali:

Stabilimento militare «Ripristini e recuperi del munizionamento» di Noceto;

Stabilimento militare «Munizionamento terrestre» di Baiano di Spoleto;

Stabilimento militare «Propellenti» di Fontana Liri;

Stabilimento militare «Spolette» di Torre Annunziata;

Stabilimento «Chimico farmaceutico» di Firenze;

Stabilimento «Produzione cordami» di Castellammare di Stabia;

Stabilimento «Grafico» militare di Gaeta;

Arsenale militare di Messina;

Arsenale militare di La Maddalena, per il quale l'affidamento è stato revocato con decreto ministeriale 25 settembre 2007;

Visti i decreti ministeriali del 10 ottobre 2002 e 29 luglio 2004, con i quali sono state definite le dotazioni organiche del personale delle unità produttive industriali sopra indicate pari a complessive 1.435 unità, con eccezione dello Stabilimento «Grafico» militare di Gaeta che il decreto ministeriale 23 giugno 2005 individua in complessive 120 unità ma tuttora in attesa di transitare nel ruolo del personale dell'Agenzia industrie difesa, per una dotazione organica di personale non dirigenziale pari a 1.435 unità la cui articolazione all'interno delle aree è attestata dall'ente;

Considerato, inoltre, che per la componente dirigenziale, l'Agenzia industrie difesa, dalla sua istituzione, si è avvalsa, ai sensi del proprio regolamento di organizzazione, art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, ora art. 143 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, di personale della carriera militare in posizione di comando, per un fabbisogno definito dall'ente in numero di 36 posti di funzione di livello dirigenziale non generale;

Considerata condivisibile la proposta dell'Agenzia industrie difesa per la parte relativa alle riduzioni delle dotazioni organiche previste dai sopra menzionati articoli dei decreti-legge n. 112 del 2008, n. 194 del 2009 e n. 138 del 2011;

Considerato che in applicazione, da ultimo, delle disposizioni di cui al citato all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, la dotazione organica del personale dell'Agenzia industrie difesa risulta essere così composta: n. 25 dirigenti di seconda fascia e n. 1.046 unità delle Aree prima, seconda e terza, comportanti, quest'ultime, un costo complessivo pari ad euro 31.325.971;

Considerato che le riduzioni possono essere effettuate, ai sensi del citato art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle dotazioni organiche di altra amministrazione;

Considerato che, con la citata nota n. 4353-6.2 del 10 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro richiede, espressamente e per garantire la produttività interna dell'ente presieduto, una compensazione con altre pubbliche amministrazioni in modo da consentire una minore riduzione della propria dotazione organica;

Considerato che dall'attuazione delle previsioni stabilite dall'art. 2 del decreto-legge n. 95/2012, l'Agenzia industrie difesa consegue una maggiore riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale, quantificata economicamente in euro 241.291;

Ritenuto di accogliere, quindi, quanto rappresentato dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e conseguentemente di non ridurre l'organico di funzione dirigenziale di livello non generale di una unità poiché l'amministrazione ha richiesto, espressamente, di compensarlo con la riduzione di un posto di livello dirigenziale generale e di non ridurre il costo relativo ai contingenti di organico del personale non dirigenziale per euro 238.417 a valere sui maggiori risparmi conseguiti dall'Agenzia industrie difesa;

Considerato che, in attuazione dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge n. 95 del 2012, occorre conseguire i seguenti obiettivi: *a)* riduzione degli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale, con conseguente contrazione delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per i posti di funzione di ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; *b)* riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;

Considerato che le misure di riduzione previste dalla disposizione sopra richiamata, riferite alle due amministrazioni di cui al presente decreto, devono determinare i seguenti obiettivi:

riduzione di n. 6 unità di posti di funzione dirigenziale di livello non generale;

riduzione di euro 3.405.062 riguardanti la spesa della dotazione organica del personale non dirigenziale;

Considerato che le riduzioni operate ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, riferite alle due amministrazioni di cui al presente decreto, hanno determinato i seguenti risultati;

riduzione di n. 1 posto di livello dirigenziale generale e di n. 6 posti di funzione dirigenziale di livello non generale;

riduzione di euro 3.406.940 riguardanti la spesa della dotazione organica del personale non dirigenziale, tenendo conto della compensazione economica effettuata;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'Agenzia industrie difesa, considerato che le complessive misure di riduzione effettivamente operate sono coerenti con la normativa sopra citata;

Visti gli articoli 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato di cui alla nota del Dipartimento della funzione pubblica del 19 dicembre 2013, n. 58989;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2013, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché del personale delle aree A, B e C, ripartito per livelli economici, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), sono numericamente rideterminate secondo l'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La predetta tabella tiene conto della precedente riduzione in attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in attesa della definizione del trasferimento del personale dello Stabilimento «Grafico» militare di Gaeta, le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e del personale delle aree prima, seconda e terza dell'Agenzia industrie difesa (AID), sono numericamente rideterminate secondo l'allegata Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. La predetta tabella tiene conto della precedente riduzione in attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. In applicazione dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e l'Agenzia industrie difesa, adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando le misure di cui al medesimo comma 10 e tenuto conto dell'art. 2, commi 7 e 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Le successive rideterminazioni delle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate dal presente provvedimento, nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente in materia di riduzione della spesa pubblica, saranno adottate secondo i rispettivi ordinamenti.

5. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, l'Agenzia industrie difesa, secondo il proprio ordinamento, ripartirà, nell'ambito delle strutture, centrali e periferiche in cui si articola, i contingenti di personale delle qualifiche dirigenziali e quello delle aree prima, seconda e terza come sopra determinati, in profili professionali e per fasce retributive.

6. Il provvedimento adottato in attuazione del comma 5 sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Sato.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2014

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D'ALIA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2014, n. 927

Tabella 1

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - CNEL

Dotazione organica del personale

	Qualifiche dirigenziali e aree	Dotazione organica
Dirigenti	Dirigente I fascia	1
	Dirigente II fascia	6
	Totale qualifiche dirigenziali	7
Area C	C5	0
	C4	2
	C3	12
	C2	13
	C1	6
		33
Area B	B4	2
	B3	2
	B2	17
	B1	5
		26
Area A	A3	6
	A2	0
	A1	3
		9
	Totale aree	68
	Totale complessivo	75

Tabella 2

Agenzia Industrie Difesa - AID

Dotazione organica complessiva del personale (1)

Qualifiche dirigenziali e aree	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigente II fascia amministrativo	6
Dirigente II fascia tecnico	13
Totale qualifiche dirigenziali	19
Terza Area	87
Seconda Area	798
Prima Area	32
Totale aree	917
Totale complessivo	936

(1) La dotazione organica del personale dell'Agenzia industrie difesa riguarda le seguenti strutture:
Direzione centrale - Roma
Stabilimento militare “Ripristini e recuperi del munizionamento” di Noceto
Stabilimento militare “Munizionamento terrestre” di Baiano di Spoleto
Stabilimento militare “Propellenti” di Fontana Liri
Stabilimento militare “Spolette” di Torre Annunziata
Stabilimento “Chimico farmaceutico” di Firenze
Stabilimento “Produzione cordami” di Castellammare di Stabia
Arsenale militare di Messina
La dotazione organica sarà incrementata alla definizione dei trasferimenti di personale riguardanti lo Stabilimento "Grafico" militare di Gaeta

14A03177

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 marzo 2014.

Designazione di 123 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Viste le sentenze della Corte costituzionale 18 aprile 2008 n. 104 e 1° agosto 2008, n. 329;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 gennaio 2013, «Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 2013;

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 0047414 del 22 ottobre 2013 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea - Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Vista la legge della Provincia autonoma di Trento 23 maggio 2007, n. 11, recante «Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette» che disciplina, tra l'altro, l'istituzione dei siti e delle zone della Rete Natura 2000;

Viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1799 del 5 agosto 2010, n. 2378 del 22 ottobre 2010 (modificata con deliberazione n. 259 del 17 febbraio 2011) e n. 632 del 12 aprile 2013 (modificata con deliberazione n. 2742 del 20 dicembre 2013), con le quali sono state individuate le Zone speciali di conservazione e le relative misure di conservazione generali e specifiche, nonché gli obiettivi di conservazione;

Considerato che la Provincia autonoma di Trento, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate, individuato dalla stessa provincia ai sensi della citata legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;

Considerato che eventuali modifiche alle misure di conservazione di cui alle sopra citate deliberazioni della Giunta provinciale, che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, saranno comunicate entro i trenta giorni successivi alla loro adozione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 123 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Provincia autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 122 del 3 febbraio 2014;

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti 123 siti insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)
B	IT3120015	Tre Cime Monte Bondone	223
B	IT3120017	Campobrun	426
B	IT3120018	Scanuppia	529
B	IT3120019	Lago Nero	3,08
B	IT3120020	Palu' Longa	5,93
B	IT3120021	Lago delle Buse	18
B	IT3120023	Sorte di Bellamonte	11
B	IT3120024	Zona Umida Valfloriana	203
B	IT3120027	Canzenagol	3,39
B	IT3120028	Pra delle Nasse	8,08
B	IT3120029	Sorgente Resenzuola	4,74
C	IT3120030	Fontanazzo	54
B	IT3120031	Masi Carretta	3,02
B	IT3120032	I Mughi	21
B	IT3120033	Palude di Roncegno	21
B	IT3120034	Paludi di Sternigo	24
B	IT3120035	Laghestel di Pine'	91
B	IT3120036	Redebus	10
C	IT3120038	Inghiaie	30
B	IT3120039	Canneto di Levico	9,74
B	IT3120040	Lago Pudro	13
B	IT3120041	Lago Costa	3,83
B	IT3120042	Canneti di San Cristoforo	9,39
B	IT3120043	Pize'	16
B	IT3120045	Lagabrun	4,65
B	IT3120046	Prati di Monte	5,99
B	IT3120047	Paluda La Lot	6,62
B	IT3120048	Laghetto di Vedes	8,26
B	IT3120049	Lona - Lases	26
B	IT3120050	Torbiera delle Viote	24
B	IT3120051	Stagni della Vela - Soprasasso	87
B	IT3120052	Doss Trento	16
B	IT3120053	Foci dell'Avisio	135
B	IT3120054	La Rupe	45
B	IT3120055	Lago di Toblino	170
B	IT3120056	Palu' Longia	10
B	IT3120057	Palu' Tremole	4
B	IT3120058	Torbiere di Monte Sous	99
B	IT3120059	Palu' di Tuenno	5,56
B	IT3120060	Forra di S. Giustina	24
C	IT3120061	La Rocchetta	89
B	IT3120064	Torbiera del Tonale	62
C	IT3120065	Lago d'Idro	14
B	IT3120066	Palu' di Boniprati	11
B	IT3120068	Fiave'	137
B	IT3120069	Torbiera Lomasona	26
B	IT3120074	Marocche di Dro	251
B	IT3120075	Monte Brione	66
B	IT3120076	Lago d'Ampola	24
C	IT3120077	Palu' di Borghetto	7,93
B	IT3120078	Torbiera Echen	8,33
B	IT3120079	Lago di Loppio	113
B	IT3120080	Laghetti di Marco	35
B	IT3120081	Pra dall'Albi - Cei	117
C	IT3120082	Taio di Nomi	5,29
B	IT3120084	Roncon	2,9
B	IT3120085	Il Laghetto	7,71
B	IT3120086	Servis	313
B	IT3120087	Laghi e abisso di Lamar	25
B	IT3120088	Palu' di Monte Rovere	16
B	IT3120089	Montepiano - Palu' di Fornace	33
B	IT3120090	Monte Calvo	1,19
B	IT3120091	Albere' di Tenna	6,72
B	IT3120092	Passo del Broccon	345
C	IT3120093	Crinale Pichea - Rocchetta	1009
C	IT3120094	Alpe di Storo e Bondone	759
C	IT3120095	Bocca D'ardole - Corno della Paura	178
C	IT3120096	Bocca di Caset	50
B	IT3120097	Catena di Lagorai	2855

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)
B	IT3120101	Condino	70
B	IT3120102	Lago di Santa Colomba	5,74
B	IT3120104	Monte Baldo - Cima Valdritta	456
B	IT3120105	Burrone di Ravina	533
B	IT3120106	Nodo del Latemar	1862
B	IT3120107	Val Cadino	1110
B	IT3120108	Val San Nicolò	715
B	IT3120109	Valle Flanginech	81
B	IT3120110	Terlago	109
B	IT3120111	Manzano	99
B	IT3120112	Arnago	157
B	IT3120113	Molina - Castello	54
B	IT3120114	Monte Zugna	1693
B	IT3120115	Monte Brento	254
B	IT3120116	Monte Malachin	169
B	IT3120117	Ontaneta di Croviana	28
B	IT3120118	Lago (Val di Fiemme)	12
B	IT3120119	Val Duron	811
B	IT3120120	Bassa Valle del Chiese	27
B	IT3120121	Carbonare	12
B	IT3120122	Gocciadoro	27
B	IT3120123	Assizzi - Vignola	91
B	IT3120124	Torcegno	47
B	IT3120125	Zaccon	371
C	IT3120126	Val Noana	730
B	IT3120127	Monti Tremalzo e Tombea	5529
B	IT3120128	Alta Val Stava	1775
B	IT3120129	Ghiacciaio Marmolada	463
B	IT3120130	Il Colo	0,29
B	IT3120131	Grotta Uvada	1,16
B	IT3120132	Grotta di Ernesto	1,06
B	IT3120134	Grotta del Calgeron	0,92
B	IT3120135	Grotta della Bigonda	1,23
B	IT3120136	Bus della Spia	0,66
B	IT3120137	Bus del Diaol	1,04

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)
B	IT3120138	Grotta Cesare Battisti	0,45
B	IT3120139	Grotta di Costalta	0,54
B	IT3120141	Grotta della Lovara	0,95
B	IT3120142	Val Campelle	1136
B	IT3120143	Valle del Vanoi	3247
B	IT3120144	Valle del Verdes	2185
B	IT3120146	Laghetto delle Regole	21
B	IT3120147	Monti Lessini Ovest	1025
B	IT3120149	Monte Ghello	148
B	IT3120150	Talpina - Brentonico	241
B	IT3120152	Tione - Villa Rendena	185
B	IT3120154	Le Sole	10
C	IT3120156	Adige	14
B	IT3120169	Torbiere del Lavaze'	19
B	IT3120170	Monte Barco - Le Grave	201
B	IT3120171	Muga Bianca - Pasubio	1947
B	IT3120172	Monti Lessini - Piccole Dolomiti	4336
B	IT3120173	Monte Baldo di Brentonico	2120
B	IT3120174	Monte Rema' - Clevet	491

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 0047414 del 22 ottobre 2013. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure comunitarie e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e delle specie di cui all'allegato B del medesimo decreto del Presidente della Repubblica presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo sono quelle adottate con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1799 del 5 agosto 2010, n. 2378 del 22 ottobre 2010, come modificata con deliberazione n. 259 del 17 febbraio 2011, e n. 632 del 12 aprile 2013, come modificata con deliberazione n. 2742 del 20 dicembre 2013, e sono immediatamente

operative. Lo stralcio delle predette deliberazioni relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

2. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo provinciale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali.

4. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono adottate dalla Provincia autonoma di Trento e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì gli atti normativi ed amministrativi emanati dalla Provincia autonoma di Trento in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Provincia autonoma di Trento, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2014

Il Ministro: GALLETTI

14A03178

DECRETO 2 aprile 2014.

Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ed in particolare l'art. 4, paragrafo 2, ai sensi del quale la Commissione europea fissa con atto di esecuzione l'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi proposti dagli Stati membri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 gennaio 2013 «Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 2013;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 gennaio 2013 «Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 2013;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 gennaio 2013 «Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 2013;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2013/738/EU del 7 novembre 2013, che adotta un settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L350 del 21 dicembre 2013;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2013/741/EU del 7 novembre 2013, che adotta un settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L350 del 21 dicembre 2013;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2013/739/EU del 7 novembre 2013, che adotta un settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L350 del 21 dicembre 2013;

Ritenuta la necessità di abrogare i citati decreti ministeriali del 31 gennaio 2013, recanti le liste dei siti di importanza comunitaria presenti in Italia per le regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea sulla base delle decisioni di esecuzione della Commissione europea 2013/22/EU, 2013/23/EU e 2013/29/EU, che avevano approvato il sesto elenco dei medesimi siti, ora abrogate e sostituite dalle sopra citate decisioni;

Considerato che le predette decisioni della Commissione europea producono effetti diretti, costituendo norme chiare e precise per l'applicazione delle quali non si rendono necessari atti di recepimento nazionali;

Ritenuto opportuno pubblicare nel sito Internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle liste dei siti di importanza comunitaria (SIC) le decisioni della Commissione europea recanti le liste aggiornate di detti siti;

Decreta:

Art. 1.

1. In considerazione dell'aggiornamento della lista dei Siti di importanza comunitaria (SIC), adottato con decisioni di esecuzione della Commissione 2013/738/EU del 7 novembre 2013 per i siti della regione biogeografica alpina, 2013/741/EU del 7 novembre 2013 per i siti della regione biogeografica continentale e 2013/739/EU del 7 novembre 2013 per i siti della regione biogeografica mediterranea, sono abrogati i seguenti decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) decreto 31 gennaio 2013 «Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 2013;

b) decreto 31 gennaio 2013 «Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 2013;

c) decreto 31 gennaio 2013 «Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 2013.

2. Le decisioni di esecuzione della Commissione europea che adottano la lista aggiornata dei siti di importanza comunitaria per le regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea sono direttamente applicabili e sono pubblicate nel sito Internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle liste dei Siti di importanza comunitaria (SIC).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2014

Il Ministro: GALLETTI

14A03179

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 aprile 2014.

Iscrizione di varietà di sorgo al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietali vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SORGO

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
14834	RGT Dodgge	200	HS	RAGT 2N SAS - Francia
14835	RGT Huggo	200	HS	RAGT 2N SAS - Francia
14823	Buffalo Grain		HS	MMR Research - USA

IBRIDI DI SORGO X ERBA SUDANESE

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
14302	KWS Reno	400	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Saat AG (Germania)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A03198

DECRETO 9 aprile 2014.

Iscrizione di varietà di specie foraggere ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Graminacee da tappeto erboso

Specie	Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
Festuca arundinacea	13701	Fatcat	Esaploide	Dlf-Trifolium Dansk Planteforaedling
Festuca arundinacea	13702	Aggressor	Esaploide	Dlf-Trifolium Dansk Planteforaedling
Festuca arundinacea	13781	Essential	Esaploide	Dlf-Trifolium Dansk Planteforaedling
Festuca arundinacea	13788	Terrano	Esaploide	Semillas Fitò S.A.
Festuca arundinacea	13769	Athletimax	Esaploide	Peak Planet Genetics LLC
Festuca arundinacea	13767	Green Hornet	Esaploide	Blu Moon Farm
Loglio Perenne	13768	Phaeton	Diploide	Blu Moon Farm
Loglio Perenne	13787	Home Run	Diploide	Mountain View Seeds Ltd

Graminacee foraggere

Specie	Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
Loglio westervoldico	13813	DS Marina	Tetra-ploide	D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio s.r.l.
Loglio westervoldico	14389	Attain	Tetra-ploide	Smith Seed Service LLC - University of Florida
Loglio d'Italia	14343	Ocala	Diploide	University of Florida
Loglio d'Italia	14326	Jungle	Tetra-ploide	Gentos S.A.
Luglio ibrido	14337	Trojan	Diploide	Barenbrug Holland B.V.
Festuca arundinacea	12382	Kentucky 32	Esaploide	Oregro Seeds, Inc.

Bromo catartico

Specie	Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
Bromo catartico	14324	Jeronimo	Esaploide	Gentos S.A.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

14A03199

DECRETO 9 aprile 2014.

Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la domande presentata ai fini dell'iscrizione della varietà di mais Marano Vicentino nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Considerato concluso il procedimento amministrativo d'iscrizione a seguito del pagamento dei compensi dovuti da costitutori di nuove varietà vegetali per l'effettuazione degli accertamenti inerenti le prove di campo;

Decreta:

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Responsabile della conservazione in purezza
7005	Marano Vicentino	300	Consorzio di tutela Mais Marano

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A03200

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 marzo 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Romana Manutenzioni società cooperativa di lavoro a mutualità prevalente in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 10 aprile 2013, e pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 7 maggio 2013, con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società «Romana manutenzioni società cooperativa di lavoro a mutualità prevalente in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la relazione di mancata revisione dell'Associazione di rappresentanza in data 31 luglio 2012, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 luglio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Romana manutenzioni società cooperativa di lavoro a mutualità prevalente in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale n. 06628681006) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova il 6 settembre 1972, e domiciliata in Roma, via Angelo Fava n. 46/D.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03184

DECRETO 26 marzo 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Valletta Società cooperativa», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 23 novembre 2012, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 4 dicembre 2012, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «La Valletta Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 7 novembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 24 gennaio 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Valletta Società Cooperativa», con sede in Grosseto (codice fiscale n. 00312720535) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dotto Maurizio Migliorini nato a Montevarchi (AR), il 12 gennaio 1958 e domiciliato in Firenze, Viale Gramsci, n. 53.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03266

DECRETO 26 marzo 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Salus - Società cooperativa sociale», in Atri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 16 settembre 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 30 settembre 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Salus - Società Cooperativa Sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 9 luglio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 11 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Salus - Società Cooperativa Sociale», con sede in Atri (TE) (codice fiscale n. 00607380672) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell' art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Marta Elisio, nata a Guardiagrele (CH) il 7 marzo 1981, e domiciliata in Teramo, Via Averardi, n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straorinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03268

DECRETO 26 marzo 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.T.E. Logistic System Società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 9 gennaio 2014 n. 4/2014 del Tribunale di Genova con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «S.T.E. Loglstic System Società Cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.T.E. Logistic System Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova (codice fiscale n. 01201500996), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il Dott. Marcello De Michelis, nato a Imperia il 5 luglio 1963, ivi domiciliato in via Bonfante n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03269

DECRETO 31 marzo 2014.

Scioglimento della «Lari Società Cooperativa Edilizia», in San Giovanni Lupatoto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 21 novembre 2012 effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 13 settembre 2013, prot. n. 148658, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Lari società cooperativa edilizia», con sede in San Giovanni Lupatoto (Verona), costituita in data 25 giugno 1996, codice fiscale n. 02708740234, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ezio Busato, nato a Treviso il 13 aprile 1948, codice fiscale BSTZEI48D13L407N, con studio in Padova, piazza A. De Gasperi n. 12.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A03182

DECRETO 31 marzo 2014.

Scioglimento della «Venere Società Cooperativa», in Chioggia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art.2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione, sezione accertamento, del 4 luglio 2013 effettuate dal revisore incaricato dalla Lega nazionale cooperative e mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 23 settembre 2013 prot. n. 153357, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Venere società cooperativa», con sede in Chioggia (Venezia), costituita in data 23 giugno 2000, codice fiscale n. 03230250270, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Corrado Barsella, nato a Ravenna il 19 novembre 1958, codice fiscale BRSCRD58S19H199E, residente in Venezia, Dorsoduro 405/A.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A03183

DECRETO 26 marzo 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Casa Ecologica del CO.C.E.A. Abruzzi Società cooperativa - in liquidazione», in Chieti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 1° ottobre 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 8 ottobre 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «La Casa Ecologica del CO.C.E.A. Abruzzi Società Cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 1° ottobre 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 14 maggio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 6 novembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa allegale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Casa Ecologica del CO.C.E.A. Abruzzi Società Cooperativa - in liquidazione» con sede in Chieti (codice fiscale n. 02016280691) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dotto Marco Rolino Liberatore, nato a Chieti il 5 febbraio 1968 ed ivi domiciliato in via R. Lanciani n. 26.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistono i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03267

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 16 aprile 2014.

Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei beni di proprietà dello Stato;

Visto, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;

Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati beni immobili di proprietà dello Stato;

Viste le note prot. n. DT 54150 del 10 agosto 2010, prot. n. DT 53620 del 1° luglio 2010, prot. n. DT 50541 del 18 giugno 2012, prot. n. DT 50432 del 21 giugno 2010, prot. n. DT 46757 del 13 giugno 2013, prot. n. DT 48634 del 14 giugno 2010 e prot. n. DT 12312 dell'11 febbraio 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2014

Il direttore: SCALERA

ALLEGATO *A*

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n.	Tipo Catasto	Foglio	Particella	Sub
PZB038001	Basilicata	Potenza	Potenza	Corso Giuseppe Garibaldi	149 snc	Catasto Terreni	105 48 105	1684 59 1281/parte (porzione di strada d'accesso e di sedime fabbricato)	
AQB137701	Abruzzo	L'Aquila	Sulmona	Via Gaetano Salvemini	snc	Catasto Terreni	43	311/parte	
NAB020201	Campania	Napoli	Napoli	Via S.Arcangelo a Baiano Via S.Agostino alla Zecca	8 58	Catasto Fabbricati	PEN/1	702	
SAB094301	Campania	Salerno	Salerno	Via Salvatore Allende	6	Catasto Terreni	44	104, 597, 602	
RMB048501	Lazio	Roma	Roma	Via Flavia Via Aureliana Via Carducci Via M. Pagano	6 12 3 2,4	Catasto Terreni	473	254	
MIB057101	Lombardia	Milano	Milano	Via Francesco Cilea	119 snc	Catasto Terreni	117	26 121	
TABP00101	Puglia	Taranto	Taranto	Viale 2 Giugno	16	Catasto Terreni	144	473/parte	
CAX0002	Sardegna	Cagliari	Cagliari	S.S. 154 KM 1,600	snc	Catasto Terreni	4	1620 1621	
SSB039101	Sardegna	Sassari	Sassari	Via Roma Via Olbia Via Giorgio Asproni Via Alghero	53 2,4 2 1	Catasto Terreni	109	porzione di strada pubblica	

14A03270

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 1° aprile 2014.

Classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Tecfidera, Tivicay e Xigduo», approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 339/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 febbraio 2014 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al 31 gennaio 2014;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA in data 10 marzo 2014;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

Tecfidera;

Tivicay;

Xigduo,

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° aprile 2014

Il direttore generale: PANI

Allegato alla Determina AIFA Numero 339/2014 del 01/04/2014

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Farmaco di nuova registrazione

TECFIDERA

Codice ATC - Principio Attivo: N07XX09 - Dimethyl fumarate

Titolare: BIOGEN IDEC LIMITED

GUUE 28/02/2014

Indicazioni terapeutiche

Tecfidera è indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente (vedere paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per importanti informazioni sulle popolazioni per le quali l'efficacia è stata dimostrata).

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato sotto la sorveglianza di un medico esperto nel trattamento della patologia.

Per uso orale.
La capsula o il suo contenuto non devono essere schiacciati, divisi, disciolti, succhiati o masticati, dato che il rivestimento enterico delle microcompresse previene gli effetti irritanti sull'intestino.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/837/001 AIC: 043217013 /E
120 MG - CAPSULA RIGIDA GASTRORESISTENTE – USO ORALE - BLISTER (PVC/PE/PVDC-PVC ALLUMINIO) 14 CAPSULE

EU/1/13/837/002 AIC: 043217025 /E
240 MG - CAPSULA RIGIDA GASTRORESISTENTE - USO ORALE - BLISTER (PVC/PE/PVDC - PVC ALLUMINIO) - 56

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
• su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

• ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di specialisti operanti nei Centri designati dalle Regioni per prescrizione dei farmaci di Nota 65 (RRL).

Farmaco di nuova registrazione

TIVICAY

Codice ATC - Principio Attivo: J05AX12 - Dolutegravir

Titolare: VIIV HEALTHCARE UK LTD

GUUE 28/02/2014

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.
Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Tivicay è indicato in associazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento di adulti e adolescenti di oltre 12 anni di età con infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV).

Modo di somministrazione

Tivicay deve essere prescritto da un medico con esperienza nella gestione dell'infezione da HIV.
Uso orale.
Tivicay può essere somministrato con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto). In presenza di resistenza alla classe degli inibitori dell'integrasi, Tivicay deve essere somministrato preferibilmente con il cibo per aumentare l'esposizione (soprattutto nei pazienti con mutazioni Q148) (vedere paragrafo 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/892/001 AIC: 043195015 /E
50 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - FLACONE (HDPE) - 30 COMPRESSE

EU/1/13/892/002 AIC: 043195027 /E
50 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - FLACONE (HDPE) - 90 COMPRESSE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107c(7) della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Farmaco di nuova registrazione

XIGDUO

Codice ATC - Principio Attivo: A10BD15 - Metformina e dapagliflozin

Titolare: BRISTOL- MYERS SQUIBB/ASTRAZENECA EEIG

GUUE 28/02/2014

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.

Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Xigduo è indicato in pazienti adulti, a partire dai 18 anni di età, con diabete mellito di tipo 2 in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico

- nei pazienti non adeguatamente controllati con la dose massima tollerata di metformina in monoterapia
- in associazione con altri medicinali ipoglicemizzanti inclusa l'insulina, nei pazienti non adeguatamente controllati con metformina e questi medicinali (vedere paragrafi 4.4, 4.5 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per i dati disponibili sulle diverse associazioni)
- nei pazienti già trattati con la associazione dapagliflozin e metformina, assunti in compresse separate.

Modo di somministrazione

Xigduo deve essere assunto due volte al giorno ai pasti, per ridurre le reazioni avverse gastrointestinali associate alla metformina.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/900/001 AIC: 043208014 /E

5 MG/850 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM – USO ORALE -BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 14 COMPRESSE

EU/1/13/900/002 AIC: 043208026 /E

5 MG/850 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE -BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 28 COMPRESSE

EU/1/13/900/003 AIC: 043208038 /E

5 MG/850 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE -BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 56 COMPRESSE

EU/1/13/900/004 AIC: 043208040 /E
5 MG/850 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE -BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 60 COMPRESSE

EU/1/13/900/005 AIC: 043208053 /E
5 MG/850 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE -BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 60 X 1 COMPRESSA
(MONODOSE)

EU/1/13/900/006 AIC: 043208065 /E
5 MG/850 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE -BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 196 (2 X 98) COMPRESSE (MULTIPACK)

EU/1/13/900/007 AIC: 043208077 /E
5 MG/1000 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE -BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 14 COMPRESSE

EU/1/13/900/008 AIC: 043208089 /E
5 MG/1000 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE -BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 28 COMPRESSE

EU/1/13/900/009 AIC: 043208091 /E
5 MG/1000 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE -BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 56 COMPRESSE

EU/1/13/900/010 AIC: 043208103 /E
5 MG/1000 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE -BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 60 COMPRESSE

EU/1/13/900/011 AIC: 043208115 /E
5 MG/1000 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE -BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 60 X 1 COMPRESSA (MONODOSE)

EU/1/13/900/012 AIC: 043208127 /E
5 MG/1000 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE -BLISTER (PVC/ACLAR/ALU) - 196 (2 X 98) COMPRESSE (MULTIPACK)

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
• su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
• ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Internista – endocrinologo – geriatra - (RRL).
Per le due confezioni da 196 compresse: Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

14A03119

DETERMINA 1° aprile 2014.

Classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Hizentra e Novorapid», approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 337/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 31 gennaio 2014 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1 dicembre al 31 dicembre 2013 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 febbraio 2014 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al 31 gennaio 2014 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 10 marzo 2014;

Determina:

Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

Hizentra;

Novorapid,

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° aprile 2014

Il direttore generale: PANI

Allegato alla Determina AIFA Numero 337/2014 del 01/04/2014

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Nuove confezioni di farmaci già registrati mediante procedura centralizzata.

HIZENTRA

Codice ATC - Principio Attivo: J06BA01 - Immunoglobuline, umane normali, per somministrazione extravascolare

Titolare: CSL BEHRING GMBH

GUUE 31/01/2014

Indicazioni terapeutiche

Terapia sostitutiva in adulti e bambini in caso di sindromi da immunodeficienza primaria, quali:
− agammaglobulinemia e ipogammaglobulinemia congenita
− immunodeficienza comune variabile
− immunodeficienza combinata grave
− deficit delle sottoclassi di IgG con infezioni ricorrenti

Terapia sostitutiva in caso di mieloma o leucemia linfatica cronica con ipogammaglobulinemia secondaria grave e infezioni ricorrenti.

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere avviato e monitorato inizialmente sotto la supervisione di un operatore sanitario esperto nel trattamento dell'immunodeficienza.

Il medicinale deve essere somministrato esclusivamente per via sottocutanea. Hizentra può essere iniettato in siti quali l'addome, la coscia, la parte superiore del braccio e l'anca laterale. In caso di somministrazione di dosi elevate (> 25 ml), si consiglia di somministrarle in siti multipli.
La velocità di infusione iniziale raccomandata dipende dalle necessità individuali del paziente e non deve superare i 15 ml/h/sito (vedere anche paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto). Se ben tollerata, la velocità di infusione può essere quindi aumentata gradualmente a 25 ml/h/sito.
Si possono utilizzare pompe di infusione adatte alla somministrazione sottocutanea di immunoglobuline.
È possibile utilizzare simultaneamente fino a 4 siti di iniezione, purché la velocità di infusione massima combinata per tutti i siti non superi i 50 ml/h. I siti di iniezione devono trovarsi ad almeno 5 cm di distanza l'uno dall'altro.
L'infusione sottocutanea per il trattamento domiciliare deve essere effettuata e monitorata inizialmente da un operatore sanitario esperto nella guida dei pazienti in terapia domiciliare. Istruire il paziente o la persona che si prende cura di lui sulle tecniche di infusione, il mantenimento di un diario terapeutico e le misure da adottare in caso di reazioni avverse gravi.

Confezioni autorizzate:

EU/1/11/687/013 AIC: 041157138 /E
200 MG/ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO - FLACONCINO (VETRO) 50 ML - 1 FLACONCINO

EU/1/11/687/014 AIC: 041157140 /E
200 MG/ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO - FLACONCINO (VETRO) 50 ML - 10 FLACONCINI

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale

conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

• su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

• ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Internista – infettivologo - (RNRL).

Per la confezione da 10 flaconcini (100 g di proteine plasmatiche umane): OSP

Nuove confezioni

NOVORAPID

Codice ATC - Principio Attivo: A10AB05 - Insulina aspart

Titolare: NOVO NORDISK A/S

GUUE 28/02/2014

Indicazioni terapeutiche

NovoRapid è indicato per il trattamento del diabete mellito in adulti, adolescenti e bambini dall'età di 2 anni in poi.

Modo di somministrazione

NovoRapid è un analogo dell'insulina ad azione rapida.

NovoRapid viene somministrato per iniezione sottocutanea nella parete addominale, nella coscia, nella parte superiore del braccio, nella regione deltoidea o nel gluteo. Le sedi di iniezione devono essere sempre ruotate all'interno della stessa regione per ridurre il rischio di lipodistrofia. L'iniezione sottocutanea nella parete addominale assicura un assorbimento più rapido rispetto ad altri siti di iniezione. Rispetto all'insulina umana solubile la maggiore rapidità di azione di NovoRapid è mantenuta indipendentemente dal sito di iniezione. La durata dell'azione varia in base alla dose, alla sede di iniezione, al flusso ematico, alla temperatura e al livello di attività fisica.

Grazie alla maggiore rapidità di azione, NovoRapid deve essere generalmente somministrato immediatamente prima di un pasto. Quando necessario può essere somministrato subito dopo un pasto.

Infusione continua sottocutanea di insulina (CSII)

NovoRapid PumpCart è usato esclusivamente con il microinfusore per insulina Accu-Chek Insight. NovoRapid PumpCart è fornito di un foglio illustrativo con dettagliate istruzioni per l'uso da seguire.

La CSII deve essere praticata nella parete addominale. Il sito di infusione deve essere ruotato.

Quando NovoRapid è usato con i microinfusori per l'insulina, non deve essere miscelato con nessun altro medicinale insulinico.

I pazienti che praticano CSII devono ricevere istruzioni complete sull'uso dei microinfusori e sull'uso corretto del tubo per il microinfusore (vedere paragrafo 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto). Il set per l'infusione (tubo e cannula) deve essere cambiato seguendo le istruzioni allegate al set di infusione.
I pazienti che assumono NovoRapid per CSII devono avere a disposizione un altro metodo di somministrazione di insulina da usare nel caso di guasti a carico del microinfusore.

Uso endovenoso
Se necessario, NovoRapid può essere somministrato per via endovenosa da personale sanitario.
Per uso endovenoso, i sistemi di infusione con NovoRapid 100 unità/ml alle concentrazioni di insulina aspart da 0,05 unità/ml a 1,0 unità/ml in soluzioni di infusione al 0,9% di cloruro di sodio, 5% di destrosio o 10% di destrosio, al 40 mmol/l di cloruro di potassio, sono stabili a temperatura ambiente per 24 ore usando sacche per infusione in polipropilene.
Benché stabile nel tempo, una certa quantità di insulina sarà inizialmente assorbita dal materiale della sacca da infusione. Durante l'infusione di insulina è necessario monitorare la glicemia.

Confezioni autorizzate:

EU/1/99/119/024 AIC: 034498232 /E
PUMPCART- 100 U/ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO – CARTUCCIA (VETRO) - 1.6 ML - 5 CARTUCCE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del Rischio (RMP)
Il Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e in qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
– su richiesta dell'Agenzia Europea per i Medicinali;
– ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione

Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

Prescrizione del farmaco e impianto del microinfusore Accu-Chek Insight sono limitati ai Centri identificati dalle Regioni.

14A03120

DETERMINA 1° aprile 2014.

Classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Accord», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 334/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 febbraio 2014 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al 31 gennaio 2014;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 10 marzo 2014;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, generici/equivalenti/biosimilari di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

Acido Zoledronico Accord,

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° aprile 2014

Il direttore generale: PANI

Allegato alla Determina AIFA Numero 334/2014 del 01/04/2014

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Generici / Equivalenti / Biosimilari di nuova registrazione mediante procedura centralizzata.

ACIDO ZOLEDRONICO ACCORD

Codice ATC - Principio Attivo: M05BA08 – Acido zoledronico

Titolare: ACCORD HEALTHCARE LIMITED

GUUE 28/02/2014

Indicazioni terapeutiche

- Prevenzione di eventi correlati all'apparato scheletrico (fratture patologiche, schiacciamenti vertebrali, radioterapia o interventi chirurgici all'osso, ipercalcemia neoplastica) in pazienti adulti affetti da tumori maligni allo stadio avanzato che interessano l'osso.
- Trattamento di pazienti adulti con ipercalcemia neoplastica (TIH).

Modo di somministrazione

Acido Zoledronico Accord deve essere prescritto e somministrato ai pazienti solo da personale sanitario professionista con esperienza nella somministrazione di bisfosfonati per via endovenosa.

Uso endovenoso.
Acido Zoledronico Accord 4 mg concentrato per soluzione per infusione, ricostituita e successivamente diluita in 100 ml (vedere paragrafo 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) deve essere somministrato come una singola infusione endovenosa in non meno di 15 minuti.
Nei pazienti con compromissione renale lieve o moderata, è raccomandata una riduzione del dosaggio di acido zoledronico (vedere paragrafo "Posologia" nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Istruzioni per la preparazione di Acido Zoledronico Accord a dosaggi ridotti.
Prelevare a seconda della necessità un appropriato volume del concentrato, come segue:
- 4,4 ml per la dose 3,5 mg
- 4,1 ml per la dose 3,3 mg
- 3,8 ml per la dose 3,0 mg

Per le istruzioni sulla diluizione dell'acido zoledronico prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. La quantità prelevata di soluzione deve essere ulteriormente diluita in 100 ml di soluzione sterile salina allo 0,9% p/v oppure di soluzione glucosata al 5% p/v. La dose deve essere somministrata in una singola infusione endovenosa della durata non inferiore a 15 minuti.
Acido Zoledronico Accord concentrato non deve essere miscelato con soluzioni per infusione contenenti calcio o altri cationi bivalenti come ad esempio la soluzione di Ringer lattato, e deve essere somministrata come una singola soluzione endovenosa in una linea di infusione separata.
I pazienti devono essere mantenuti in buono stato di idratazione prima e dopo la somministrazione di acido zoledronico.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/834/001 AIC: 043198011 /E
4 MG/5 ML - CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE - FLACONCINO (DI PLASTICA) - USO ENDOVENOSO - 1 FLACONCINO

EU/1/13/834/002 AIC: 043198023 /E
4 MG/5 ML - CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE - FLACONCINO (DI PLASTICA) - USO ENDOVENOSO -4 FLACONCINI

EU/1/13/834/003 AIC: 043198035 /E
4 MG/5 ML - CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE - FLACONCINO (DI PLASTICA) USO ENDOVENOSO - 10 FLACONCINI

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Al momento della concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione degli PSUR non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare gli PSUR per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Se la presentazione dello PSUR e del RMP aggiornato coincide, PSUR e RMP possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista – ortopedico - oncologo – ematologo (RNRL).

14A03121

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 17 dicembre 2013.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio Programma Porto Napoli s.c. a r.l. Aggiornamento. (Delibera n. 96/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e, in particolare, l'art. 8, comma 1, in cui vengono disposte misure urgenti per l'approvazione di contratti di programma da sottoporre all'esame di questo Comitato fino al 31 dicembre 2006;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 10 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni a favore dei contratti di programma;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Vista la propria delibera del 22 dicembre 2006, n. 210 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107/2007), con la quale è stato approvato il contratto di programma «Consorzio programma Porto di Napoli S.c. a r.l.» concernente la realizzazione di un articolato programma di investimenti nei settori dell'industria navale, della logistica portuale e del turismo nel territorio del comune di Napoli, con investimenti pari a 186.530.900 euro relativi a sedici iniziative, con un onere complessivo a carico della finanza pubblica pari a 69.501.122 euro, di cui 34.750.561 euro a carico dello Stato e 34.750.561 euro a carico della regione Campania, con un incremento occupazionale non inferiore a 363 ULA (Unità lavorative annue) e con un periodo di trentasei mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto, per completare i detti investimenti;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 24155 del 4 dicembre 2013, con cui è stato proposto l'aggiornamento del contratto di programma «Consorzio programma Porto di Napoli S.c. a r.l.», a seguito della rinuncia di cinque delle originarie sedici imprese beneficiarie che ha determinato il sostanziale ridimensionamento, da 186.530.900 euro a 94.810.732,05 euro, del complessivo piano progettuale, con la riduzione delle agevolazioni da 69.501.122 euro a 33.089.578 euro di cui 16.544.789 euro a carico dello Stato e 16.544.789 euro a carico della regione Campania, con un incremento occupazionale non inferiore a 247 ULA (Unità lavorative annue);

Tenuto conto delle valutazioni espresse, nella citata proposta, dal Ministero dello sviluppo economico in ordine alla variazione di numerose compagini sociali che comunque, ad avviso dello stesso Ministero, non inficia le capacità tecniche, imprenditoriali e finanziarie dei promotori, considerato anche che la maggior parte dei programmi di investimento risulta in avanzata fase di realizzazione;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, nel corso della relativa istruttoria, ha chiesto alla regione Campania di confermare il parere positivo sia sugli investimenti, sia sulla disponibilità al cofinanziamento regionale del 50% e in proposito la medesima regione — nel rappresentare che nell'ambito della terza riprogrammazione del Piano di azione coesione (PAC), Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati, sono stati appostati 41,5 milioni di euro per il cofinanziamento di contratti di programma — ha convalidato il finanziamento relativo al contratto di programma «Consorzio programma Porto di Napoli S.c. a r.l.» per l'importo massimo di 16.544.789 euro;

Preso atto che il contratto di programma non è stato ancora sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico e dal «Consorzio programma Porto di Napoli S.c. a r.l.»;

Tenuto conto che le economie derivanti dall'aggiornamento del contratto di programma «Consorzio programma Porto di Napoli S.c. a r.l.» pari a 18.205.772 euro, affluiscono al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 83/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 134/2012;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 5156-P del 17 dicembre 2013 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È approvata la proposta presentata dal Ministro dello sviluppo economico di cui alle premesse concernente l'aggiornamento del piano progettuale relativo al contratto di programma «Consorzio programma Porto di Napoli S.c. a r.l.» che prevede, a seguito dell'avvenuta rinuncia alle agevolazioni di cinque delle sedici originarie imprese beneficiarie, la riduzione da 186.530.900 euro a 94.810.732,05 euro del complessivo piano progettuale, con la riduzione delle agevolazioni pubbliche da 69.501.122 euro a 33.089.578 euro di cui 16.544.789 euro a carico dello Stato e 16.544.789 euro a carico della regione Campania, come risulta dalla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

In linea con la richiamata proposta, l'iniziativa, a regime, dovrà realizzare un incremento occupazionale non inferiore a n. 247 U.L.A. (Unità lavorative annue).

2. Il contratto dovrà essere sottoscritto dalle parti entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera e dovrà essere trasmesso in copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, entro trenta giorni dalla stipula.

3. Il termine ultimo per il completamento degli investimenti resta confermato in trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

4. Le economie derivanti dall'aggiornamento del contratto di programma «Consorzio programma Porto di Napoli S.c. a r.l.» pari a 18.205.772 euro, affluiscono al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

5. Per quanto non stabilito dalla presente delibera, restano in vigore le disposizioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 210/2006 richiamata in premessa.

6. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti connessi all'attuazione della presente delibera.

Roma, 17 dicembre 2013

Il Presidente: LETTA

Il Segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 1002

ALLEGATO

Contratto di programma "Programma Porto Napoli S.c. a r.l."

	Impresa Beneficiaria	Settore	Investimento	Agevolazioni	ULA
1	CO.NA.TE.CO. S.p.A.	Industria	28.459.787,71	9.492.545	100
2	Terminal Flavio Gioia S.p.A.	Industria	5.899.597,90	2.496.309	20
3	SOTECO S.r.l.	Industria	5.228.729,64	1.584.780	10
4	Compagnia Marittima Meridionale S.r.l.	Turismo	4.264.505,51	1.772.577	12
5	Cafè House S.r.l.	Turismo	3.005.100,00	1.096.262	43
6	Terminal Napoli S.p.A.	Industria	18.063.965,65	5.682.601	30
7	Yacht Service Palumbo S.r.l.	Industria	8.992.405,00	3.727.660	10
8	Rimorchiatori Napoletani S.r.l.	Industria	15.143.860,18	5.240.602	8
9	IPL Elettronic S.a.s.	Industria	1.573.732,46	681.519	5
10	Terminal Intermodale Nola S.r.l.	Industria	3.485.748,00	1.047.388	1
11	Pointel Communication S.r.l.	Industria	693.300,00	267.335	8
	Totale		**94.810.732,05**	**33.089.578**	**247**

14A03181

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società «Siffra Pharmintek S.r.l.».

Con il provvedimento n. aM - 52/2014 del 31/03/2014 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Rosolini (Siracusa) via del Lavoro, c/da Scardina, rilasciata alla Società Siffra Pharmintek S.r.l.

14A03118

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Costituzione di una banca dati dei clienti morosi nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica.

Il Garante per la protezione dei dati personali, vista la delibera adottata il 27 marzo 2014, ritiene opportuno avviare una procedura di consultazione pubblica sul documento adottato in pari data, relativo ad uno «Schema di provvedimento relativo alla Costituzione di una banca dati dei clienti morosi nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica» pubblicato, unitamente alla menzionata delibera, sul sito web dell'Autorità (www.garanteprivacy.it).

Obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e proposte in merito allo schema di provvedimento da parte di tutti i soggetti interessati, anche eventualmente attraverso le associazioni di categoria rappresentative dei settori di appartenenza quali ad esempio quelle dei consumatori e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica.

I contributi, così individuati, dovranno pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, all'indirizzo di posta elettronica sitconsultazione@gpdp.it, indicando nell'oggetto il tema di riferimento.

I contributi inviati dai partecipanti alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive determinazioni del Garante.

Informativa
(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali eventualmente forniti facoltativamente partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dall'Autorità nei modi e nei limiti necessari per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia, con procedure prevalentemente informatizzate e a cura delle sole unità di personale od organi interni al riguardo competenti. Gli interessati hanno diritto di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (il cui testo è riportato sul sito dell'Autorità - www.garanteprivacy.it) mediante la suindicata casella di posta elettronica, ovvero presso la sede del Garante.

14A03201

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2014, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2013 Marzo	106,9	1,6	4,9
Aprile	106,9	1,1	4,4
Maggio	106,9	1,2	4,3
Giugno	107,1	1,2	4,4
Luglio	107,2	1,2	4,2
Agosto	107,6	1,1	4,3
Settembre	107,2	0,8	3,9
Ottobre	107,1	0,7	3,4
Novembre	106,8	0,6	3,0
Dicembre	107,1	0,6	3,0
Media	*107,0*		
2014 Gennaio	107,3	0,6	2,8
Febbraio	107,2	0,5	2,3
Marzo	107,2	0,3	1,9

14A03291

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al valore e al merito aeronautico.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 56, in data 19 febbraio 2014, al Maggiore (ora Tenente colonnello) Domenico BOVE, nato il 24 agosto 1966 a Portici (Napoli), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Capo ufficio operazioni, apprendeva dell'incidente di volo occorso a un elicottero appartenente alla Task Force Air dell'Aeronautica militare rischierata a Kabul (Afghanistan). Conscio dell'importanza e delle tempistiche d'intervento, organizzava e gestiva in brevissimo tempo, in coordinamento con l'Ufficiale tecnico, una squadra di soccorso per il recupero dell'equipaggio coinvolto nell'incidente. In un'area ad alto rischio, teatro di combattimenti recenti e ancora disseminata di ordigni esplosivi, sprezzante del pericolo e sotto copertura di una minima scorta, si recava più volte sul luogo dell'incidente, prelevava dal relitto gli strumenti sensibili, che potevano compromettere l'intera missione e contestualmente effettuava tutti i rilievi possibili relativi all'inchiesta sull'incidente di volo. Mirabile esempio di perizia, coraggio, equilibrio, fortezza e altruismo, con il proprio comportamento e le eccelse doti professionali dimostrate dava sicuro lustro alla Forza armata, ponendosi come chiaro modello di eccezionale professionalità militare e straordinaria umanità». — Kabul, 21 agosto 2007

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 57, in data 19 febbraio 2014, al Tenente (ora Capitano) Gianluca IENNACO, nato il 4 luglio 1973 a Napoli, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Capo servizio efficienza aeromobili, apprendeva dell'incidente di volo occorso a un elicottero appartenente alla Task Force Air dell'Aeronautica militare rischierata a Kabul (Afghanistan). Conscio dell'importanza e delle tempistiche d'intervento, organizzava e gestiva in brevissimo tempo, in coordinamento con il Capo ufficio operazioni, una squadra di soccorso per il recupero dell'equipaggio coinvolto nell'incidente. In condizioni ambientali estremamente disagiate, in una zona di territorio ad alto rischio, teatro di combattimenti recenti e ancora disseminata di ordigni esplosivi, sprezzante del pericolo, partecipava al salvataggio dell'equipaggio di volo sopravvissuto all'incidente e, sotto copertura di una minima scorta, dirigeva le operazioni di brillamento del relitto, impedendo così alla popolazione autoctona di impossessarsi del materiale classificato a bordo dell'elicottero. Mirabile esempio di perizia, coraggio, equilibrio, fermezza e altruismo, con il proprio comportamento e le eccelse doti professionali dimostrate dava sicuro lustro alla Forza armata, ponendosi come chiaro modello di eccezionale professionalità militare e di straordinaria umanità». — Kabul, 21 agosto 2007

Con il decreto del Presidente della Repubblica n 59, in data 19 febbraio 2014, al Maresciallo di 1ª classe Nunzio PETRILLO, nato il 20 febbraio 1967 a Napoli, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Membro di equipaggio di velivolo da trasporto, veniva impegnato in un volo di soccorso umanitario alla popolazione libica e nella successiva evacuazione di personale civile italiano dalla città di Tripoli. Durante lo svolgimento di tale missione, in territorio ostile e sotto continua potenziale minaccia di attacco terrestre, non esitava ad adoperarsi al massimo delle proprie possibilità e capacità per svolgere al meglio il compito assegnato. Nonostante il rischio imminente per la propria incolumità personale, collaborava con slancio e coraggio nel posticipare le operazioni di rientro dalla città tanto da consentire a numerosi civili, connazionali e non, di raggiungere nottetempo l'aeroporto per imbarcarsi e porsi, così, in salvo. Luminoso esempio di abnegazione, senso del dovere e fedeltà al giuramento prestato, con il proprio impegno e il coraggio dimostrati dava sicuro lustro alla Forza armata, ponendosi come chiaro modello di eccezionale professionalità militare e di straordinaria umanità». — Tripoli, 23 febbraio 2011

Con il decreto del Ministro della difesa n. 12, datato 14 marzo 2014, al Capitano G.A.r.n. (E) Alfonso MASCIAVÈ, nato il 31 luglio 1976 ad Andria (Bari), è stata concessa la medaglia di d'argento al merito aeronautico, econ la seguente motivazione: «Ufficiale del Genio aeronautico, che, evidenziando mirabili facoltà intuitive, tenace determinazione e autonoma, eccezionale capacità d'ideazione e di progettazione, realizzava un dispositivo di guerra elettronica che, integrato nella versione aeroportata a bordo di un velivolo appositamente allestito, veniva impiegato operativamente durante la missione I.S.A.F. a diretto supporto delle Unità di manovra nazionali e alleate, per la neutralizzazione di ordigni esplosivi al suolo. Grazie al diretto intervento dell'Ufficiale durante l'impiego operativo, l'assetto completava il proprio sviluppo, divenendo uno dei pochissimi sistemi dell'Alleanza in grado di assolvere le specifiche missioni in modo determinante per salvare vite umane in teatro operativo. Fulgido esempio di passione per il lavoro e di attaccamento ai valori e alle tradizioni più nobili della Forza armata». — Pratica di Mare - Herat (Afghanistan), 1° gennaio 2010-10 maggio 2012

14A03180

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincofarm 110».

Estratto del provvedimento n. 295 del 1° aprile 2014

Oggetto: Medicinale veterinario «LINCOFARM 110»

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103470011;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103470023.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.A. con sede in Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì.

Modifica:

Variazione tipo II. C.I.4 Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza.

Si autorizza la modifica degli stampati come di seguito indicato:

RPC Punto 4.8. Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione, viene aggiunta la seguente frase:

«Per quanto riguarda l'eventuale associazione con altra premiscela, con la quale sia dimostrata la compatibilità fisico-chimica (vedi punto 6.2), la necessità, l'opportunità, le modalità di esecuzione dell'intervento terapeutico, ivi compresa la sua durata, devono essere valutate dal Medico Veterinario curante, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 193/2006».

RPC Punto 6.2. Incompatibilità, riporterà la seguente dicitura:

«In assenza di studi di compatibilità non miscelare con altri medicinali veterinari. Lincofarm 110 è risultato compatibile dal punto di vista fisico-chimico con il medicinale veterinario Zincofarm G.»

Le stesse modifiche devono essere apportate ai rispettivi punti della etichetta/foglietto illustrativo del medicinale.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A03156

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zincofarm G».

Estratto del provvedimento n. 294 del 1° aprile 2014

Oggetto: Medicinale veterinario «ZINCOFARM G».

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103866012;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103866024.

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.A. con sede in Via Togliatti, 5 - 42016 Guastalla (RE).

Modifica:

Variazione tipo II. C.I.4 Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza.

Si autorizza la modifica degli stampati come di seguito indicato:

RPC Punto 4.8. Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione, viene aggiunta la seguente frase:

«Per quanto riguarda l'eventuale associazione con altra premiscela, con la quale sia dimostrata la compatibilità fisico-chimica (vedi punto 6.2), la necessità, l'opportunità, le modalità di esecuzione dell'intervento terapeutico, ivi compresa la sua durata, devono essere valutate dal Medico Veterinario curante, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 193/2006».

RPC Punto 6.2. Incompatibilità riporterà la seguente dicitura:

«In assenza di studi di compatibilità non miscelare con altri medicinali veterinari. Zincofarm G è risultato compatibile dal punto di vista fisico-chimico con il medicinale veterinario Lincofarm 110.»

Le stesse modifiche devono essere apportate ai rispettivi punti della etichetta/foglietto illustrativo del medicinale.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A03157

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sporimune» 50 mg/ml.

Decreto n. 36 del 24 marzo 2014

Procedura decentrata n. IE/V/0302/001/DC

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0302/001/DC

Medicinale veterinario «SPORIMUNE» 50 mg/ml soluzione orale per cani.

Titolare A.I.C.: Le Vet Beheer B.V. con sede in Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater (Paesi Bassi)

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Famar Nederland B.V. nello stabilimento sito in Industrieweg 1, 5531 Ad Bladel (Paesi Bassi).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone di vetro da 25 ml - A.I.C. n. 104515010

Flacone di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 104515022

Flacone di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104515034

Composizione: per ml:

Principio attivo:

Ciclosporina 50 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cane.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento delle manifestazioni croniche della dermatite atopica nei cani.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

Tempi di attesa: non pertinente

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: Efficacia immediata

14A03158

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Lysorm Antiacari».

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

Decreto n. DGFDM-VII/3654 del 20 marzo 2014

Presidio medico chirurgico: Lysorm Antiacari.

Registrazione: 18217.

Titolare della registrazione Unilever Italia MKT Operations S.r.l.

Motivo della revoca: rinuncia alla registrazione e all'autorizzazione dell'immissione in commercio del suddetto prodotto.

14A03196

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Avviso relativo all'Invito alla presentazione di progetti di ricerca finanziabili a contributo per il «Programma nazionale di osservazione per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2014».

Dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole al seguente indirizzo http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7572

l'Invito alla presentazione di progetti di ricerca finanziabili a contributo per il «Programma nazionale di osservazione per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2014», di cui al d.m. n. 3/2014 del 15 aprile 2014.

Dalla medesima pagina web sono scaricabili tutti gli allegati utili ai fini della presentazione della domanda.

Le domande dovranno pervenire, secondo le modalità previste nell'Invito, entro e non oltre 10 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura Viale dell'arte 16 - 00144 Roma.

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo pemac.segreteria@mpaaf.gov.it

14A03271

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-094) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI		
*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00